

N. 96/25 p.u.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 96/25 p.u. promosso dai coniugi:

OREFICE CARMINE nato in Sao Paulo (Brasile) il 05/11/1974 (C.F. RFCCMN74S05Z602M) e **DI CARLUCCIO GIUSEPPINA** nata in Napoli (NA) il 29/09/1977 (C.F. DCRGPP77P69F839N), entrambi residenti in Asola (MN), Viale della Vittoria, n.53., ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;

RICORRENTI

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 96/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato dai coniugi OREFICE CARMINE nato in Sao Paulo (Brasile) il 05/11/1974 (C.F. RFCCMN74S05Z602M) e DI CARLUCCIO GIUSEPPINA nata in Napoli (NA) il 29/09/1977 (C.F. DCRGPP77P69F839N), entrambi residenti in Asola (MN), Viale della Vittoria, n.53., ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;

visto il proprio decreto in data 2/9/2025 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70/4 CCII; ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in comune compreso nel circondario di Mantova;

esaminate la relazione redatta dal gestore della crisi dott.ssa Chiara Ardenghi in data 27/8/25 nonché la relazione depositata in data 3/10/25, redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI e la integrazione depositata in data 10/10/25;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto Carmine Orefice svolge attività di lavoro dipendente e Giuseppina Di Carluccio è disoccupata e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che i creditori Bcc Credito Consumo, AdER, Pitagora s.p.a., Inps hanno precisato i propri crediti e i propri dati bancari;

-condivisa la valutazione già espressa dal liquidatore in merito alla natura chirografaria del credito vantato da Pitagora s.p.a. in forza di contratto di finanziamento, risultando a tal fine irrilevante la circostanza che il pagamento dello stesso sia stata previsto mediante la cessione di quota dello stipendio (cfr. Trib Milano, 5/9/2024);

osservato che non sono pervenute osservazioni e rilevato che nessun creditore o interessato ha contestato la convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 70/7 CCII;

rilevato che il gestore ha dato atto in data odierna di aver sentito i debitori, verificato la sostanziale conferma delle condizioni già descritte, precisando di non avere modifiche da apportare al piano (salvo quelle derivanti dalle precisazioni dei crediti effettuate dai creditori sopra indicati);

rilevato che gli istanti versano in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, e appaiono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 7 e segg. del ricorso nonché 5 e segg. della relazione della dott.ssa Chiara Ardenghi;

considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nel ricorso al credito, successivo alla stipula del mutuo ipotecario per l'acquisto della abitazione familiare, per fronteggiare le esigenze familiari, la malattia della moglie, con successive rinegoziazioni ed incremento della rata mensile) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni dalla omologa dello stesso) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e privilegiate e quello parziale (nella percentuale del 6,59%) dei creditori chirografari, fermo il pagamento regolare del mutuo ipotecario sulla abitazione principale ex art. 67/5 CCI;

ritenuto che Carmine Orefice potrà continuare a utilizzare l'auto allo stesso intestata BMW 320 diesel targata BV109ZM, immatricolata il 26/10/2001, in quanto priva di valore economico e necessaria per recarsi sul posto di lavoro;

rilevato che l'altra autovettura in uso al nucleo familiare è intestata al figlio dei ricorrenti e risulta parimenti necessaria ai figli maggiorenni per gli spostamenti;

osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;

rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti (costituito dagli istanti e dai due figli);

ritenuto che nulla vada disposto in punto spese, in assenza di sostanziale opposizione;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCI, dai coniugi **OREFICE CARMINE** nato in Sao Paulo (Brasile) il 05/11/1974 (C.F. RFCCMN74S05Z602M) e **DI CARLUCCIO GIUSEPPINA** nata in Napoli (NA) il 29/09/1977 (C.F. DCRGPP77P69F839N), entrambi residenti in Asola (MN), Viale della Vittoria, n.53.,

- dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- precisa che le masse attive e passive degli istanti rimangono distinte, salvo disporre il coordinamento delle procedure ex art. 66 co. 4 CCI;
- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori, provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova nonché alla trascrizione ai sensi dell'art. 70/7 CCI;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
- nulla sulle spese;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 16-10-25

Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni